



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot. DVA - 2010 - 0025620 del 25/10/2010

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Divisione II
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale
Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
Servizio V.I.A.
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE



Prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/30925/2010 del 15 OTT. 2010

OGGETTO: Comuni: Cortemaggiore, Besenzone in provincia di Piacenza;
Intervento: Progetto "Pilota" d'iniezione CO2 nel livello Pool A del giacimento della concessione di Cortemaggiore finalizzato a verificarne/migliorare l'efficienza di stoccaggio;
Richiedente: Soc.tà STOGIT s.r.l.;
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., artt. 21, 26 e 146 del D.lgs. n° 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 23;
VISTO il DPCM 10 agosto 1988, n. 377 recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il DPCM 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 45 del 24 febbraio 2004 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91, "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali" a modifica del previgente Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 20 luglio 2009 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 10 marzo 2010 è stato conferito all'Architetto Mario Lolli Ghetti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

CONSIDERATO che con nota del 24/09/2009, la Società STOGIT S.p.A., ha inoltrato a questa Direzione Generale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, il progetto relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto "Pilota" d'iniezione CO2 nel livello Pool A del giacimento della concessione di Cortemaggiore finalizzato a verificarne/migliorarne l'efficienza allo stoccaggio;

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 e dell'art. 5 del DPCM 377/88, risulta effettuata in data 01 settembre 2009 sui quotidiani "Corriere della Sera" a tiratura nazionale e sul quotidiano "La Libertà" a tiratura regionale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DG.PBAAC/USEGR/34.19.04/4633 del 30.09.2009, questa Direzione Generale ha richiesto alle Soprintendenze competenti per territorio, le valutazioni di competenza sull'opera in questione nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5246 del 14.07.2010, la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna, ha rilevato quanto segue:

" Con riferimento alla valutazione di cui all'oggetto, esaminati gli elaborati trasmessi e vista la documentazione agli Atti di questo Ufficio, si comunica che a carico delle aree oggetto degli interventi non esistono provvedimenti di dichiarazione di interesse motivati da necessità di tutela archeologica. In linea generale, e in base ai dati finora noti, non si ravvisano pertanto – per quanto di competenza – elementi ostativi alla realizzazione del progetto. Si sottolinea tuttavia la totale mancanza, nell'ambito del SIA e in particolare del "Quadro Ambientale" di elementi di analisi relativi alle emergenze archeologiche del territorio, con particolare riferimento alle indagini disposte dall'art. 95 del D.Lgs 163/2006, che si ritiene dovrebbe essere applicato anche nel caso in esame, in quanto opera di indubbio interesse pubblico. La documentazione trasmessa risulta pertanto priva di una valutazione circa l'impatto delle opere da realizzare su eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo. Lo stesso "Quadro di riferimento programmatico", nella sua analisi delle normative inerenti gli aspetti di tutela contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale, fa riferimento ad una versione del PTCP di Piacenza ormai superata da quella più recente, adottata con atto C.P. n. 17 del 16.02.2009, nelle cui norme sono chiaramente indicate necessità di tutela dei beni di interesse storico-archeologico" comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di legge (...) sia delle presenze archeologiche emotivamente ritenute esistenti (...) sia delle presenze archeologiche (art. 22). Il Quadro Conoscitivo dello stesso PTCP contiene peraltro una completa e aggiornata schedatura dei rinvenimenti archeologici finora noti per tutto il comprensorio provinciale, corredata da relativi posizionamenti (allegato C1.3 e tavv. C1.f), dai quali si evince la presenza su un'area vasta intorno a quella interessata dall'intervento, di insediamenti rurali e piccole necropoli di età preromana e romana, che inducono a non escludere del tutto elementi di rischio archeologico anche per le opere di cui al presente progetto (All. C1.3, pp. 14,51-52 e 55-56; tav. C1fnord, nn. 2,19,8).

Nonostante le lacune riscontrate, considerate le conoscenze già acquisite tramite la documentazione appena citata, nonché le risultanze dei carotaggi eseguiti in sede di SIA che,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio

sebbene non esaminati sotto il profilo geo-archeologico, costituiscono elementi di conoscenza della stratigrafia del sottosuolo, questo Ufficio non ritiene di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.Lgs 163/2006 art. 95.

Tuttavia, dal momento che la realizzazione delle opere in progetto prevede estesi lavori di escavazione (in particolare per le fondazioni delle opere civili e per la predisposizione delle reti interrato in tutta l'area di cantiere), si ritiene opportuno richiedere alcune indagini di controllo a carattere preventivo.

Tali indagini, come detto motivate dalla presenza di rinvenimenti archeologici denotanti una occupazione diffusa del territorio, consentiranno nell'esecuzione di trincee di limitata profondità all'interno dei soli depositi superficiali soprastanti i limi argillosi di probabile formazione alluvionale. La documentazione fotografica dei carotaggi sembra infatti autorizzarci ad escludere la presenza di suoli antropizzati in profondità, intercalati tra diversi livelli alluvionali. Le verifiche proposte, da posizionarsi secondo le indicazioni che questo Ufficio fornirà in base al progetto dettagliato delle opere da realizzare, sono pertanto volte ad escludere il rischio di impatto con elementi archeologici strutturali in negativo eventualmente presenti sul tetto di tali depositi alluvionali, emergenze che, nel caso, dovranno essere oggetto di scavo sistematico”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5246 del 14.07.2010, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, ha rilasciato le valutazioni di competenza in merito alla realizzazione degli interventi previsti, comunicando “...di non avere motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in oggetto”;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Antichità, con nota prot. n. 8526 del 08-10.2010, ha concordato con il parere reso della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna – Bologna con nota n. 14212 del 30.12.2009;

PRESO ATTO della situazione vincolistica, come verificata nei pareri dagli Uffici periferici di questo Ministero sopra riportati;

RILEVATO che il progetto proposto consiste nell'iniettare in un livello a gas esaurito anidride carbonica con lo scopo di verificare la possibilità di utilizzare la CO₂ per migliorare l'efficienza del campo di stoccaggio di Cortemaggiore;

Questo Ministero, esaminati gli atti,

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al Progetto “Pilota” d'iniezione CO₂ nel livello Pool A del giacimento della concessione di Cortemaggiore finalizzato al miglioramento dell'efficienza allo stoccaggio, in particolare ritiene di sottoporre la validità del presente parere favorevole al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna, si ritiene opportuno richiedere alcune indagini di controllo a carattere preventivo, sotto la direzione scientifica della stessa Soprintendenza;
- Resta comunque salvo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Per Il Direttore Generale
Mario LOLLI GHETTI
Il Dirigente
Renato COSTA